

Capitolo II

La tratta di esseri umani

SOMMARIO: 1. Evoluzione normativa interna e disciplina internazionale. – 2. Bene giuridico tutelato. – 3. Soggetto attivo. – 4. Soggetto passivo. – 5. Le fattispecie astratte. – 6. Profili sanzionatori. – 7. La tutela delle vittime. – 8. I rapporti con il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. – 9. Appendice normativa.

1. Evoluzione normativa interna e disciplina internazionale

Il delitto di tratta di persone è previsto nell'ordinamento portoghese dall'art. 160 c.p.i. La disposizione in commento, che trova collocazione sistematica all'interno dei delitti contro la libertà personale, costituisce il risultato di un'evoluzione normativa particolarmente tormentata, che ha visto la struttura dell'illecito mutare considerevolmente nel corso degli anni. Nella previsione originaria del codice attualmente vigente (D.L. n. 48/1995), ma anche nella legislazione codicistica anteriore (1982), l'ambito di applicazione del delitto di tratta di esseri umani risultava infatti particolarmente limitato. Il traffico di persone veniva sanzionato penalmente, sino al 2007, solo se dotato del carattere della transnazionalità ed esclusivamente se realizzato per fini di sfruttamento sessuale. In aggiunta, almeno

nella formulazione del 1995, veniva richiesto che la vittima fosse effettivamente sottoposta a prostituzione forzata seppur da terzi soggetti (la norma infatti sanzionava chi *levar outra pessoa à prática em país estrangeiro da prostituição ou de actos sexuais de relevo*)¹. La fattispecie quindi sanzionava esclusivamente, in linea con i testi internazionali al tempo vigenti, le condotte di tratta finalizzate allo sfruttamento sessuale in quanto prodromiche alla tutela della dignità personale della vittima, ignorando così le ipotesi di tratta interna e di traffico realizzato per ulteriori finalità illecite.

Solo con legge del 2007 (lei n. 59/2007) si è adattato il quadro normativo domestico alle nuove istanze internazionali di tutela, sganciando del tutto l'illecito in commento dal carattere della transnazionalità e dall'univoca indicazione della finalità illecita perseguita. Si è così configurato un complesso sistema di tutela delineato dal nuovo articolo 160 c.p., che contiene al suo interno ben cinque diverse fattispecie delittuose aventi tutto lo scopo di anticipare la soglia di tutela rispetto al più grave delitto di schiavitù (art. 159 c.p.ii). Il procedimento di adattamento al contesto sovranazionale non si è però arrestato al 2007, ma ha successivamente trovato ulteriore realizzazione con la legge n. 60/2013 che ha recepito, in modo particolarmente attento e dettagliato, la Direttiva 2011/36/UE. La fattispecie interna presenta infatti tutti gli elementi delineati dalla normativa europea, e in più parti ne riproduce letteralmente il testo.

¹ Sull'evoluzione di tale fattispecie delittuosa si rimanda a A.M.RODRIGUES, *A incriminação do tráfico de pessoas no contexto da política criminal contemporânea*, in *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias*, 2010, Coimbra, p. 577 s.; E.D.SIMÕES, *O crime do tráfico de pessoas*, in *Revista do CEJ*, 2013, p. 119 s.

2. *Bene giuridico tutelato*

La complessa evoluzione normativa che si è tentato di ricostruire seppur per brevi linee ha comportato un mutamento di prospettiva anche in relazione al bene giuridico protetto. Ne costituisce prova la collocazione della fattispecie che, prima della riforma del 2007, trovava sede tra i delitti contro la libertà sessuale, nello specifico all'art. 169 c.p. (oggi incriminante il reato di lenocinio), e che, successivamente a tale novella, è stata collocata tra i delitti contro la libertà personale, all'art. 160, immediatamente dopo il delitto di schiavitù. Emerge con forza il legame che stringe i due reati che, ponendosi uno come l'anticipazione dell'altro, tutelano il medesimo bene, ossia la libertà di autodeterminazione della persona, la possibilità per la stessa di agire e decidere liberamente.

3. *Soggetto attivo*

Come già anticipato, l'art. 160 c.p. non individua una sola fattispecie delittuosa, delineando cinque differenti reati, tutti inerenti al complesso procedimento della tratta di persone. Tutte le ipotesi in commento costituiscono però reati comuni, non richiedendo per la loro realizzazione peculiari qualifiche in capo al soggetto attivo del reato.

4. *Soggetto passivo*

Simile argomentazione vale per il soggetto passivo del reato, con l'unica precisazione che le fattispecie disciplinate dal comma 2 e dal comma 5 dell'art. 160 c.p. sono rivolte esclusivamente contro soggetti minori d'età.

5. *Le fattispecie astratte*

L'articolo 160 c.p., rubricato *tráfico de pessoas*, consta di 8 commi e individua 5 diverse fattispecie astratte: Il traffico di adulti, la tratta di minori, l'alienazione di minori, l'utilizzo della vittima di tratta e la sottrazione di documenti alla vittima di tratta. L'intento è di colpire, con una risposta sanzionatoria diversificata, le differenti condotte che a vario titolo accedono al complesso processo delittuoso in commento che culmina nella totale soggezione della vittima, punita con una fattispecie ad hoc (art. 159 c.p.).

Il primo comma disciplina la c.d. tratta degli adulti e presenta la struttura triadica fatta propria dai più rilevanti strumenti internazionali di contrasto, e condivisa altresì dalla normativa europea; secondo la quale il reato di tratta si realizza per il tramite di tre indici classificatori, individuati nell'**azione**, nel **mezzo coercitivo** utilizzato e nel **fine illecito** perseguito. La normativa portoghese non si limita però a recepire l'accennata tripartizione della fattispecie ma si spinge sino a riprodurne fedelmente il contenuto.

Per quanto attiene al primo dei tre elementi, l'**azione**, il legislatore portoghese ha provveduto ad un'elencazione certosina delle condotte realizzabili, sulla falsariga di quanto fatto in sede europea, sanzionando non solamente le più classiche ipotesi di reclutamento e trasporto, ma altresì le varie condotte limitrofe ed accessorie, quali il dare alloggio o l'accogliere la vittima, in modo tale da abbracciare e comprendere tutte le diversificate azioni che ineriscono al complesso ad articolato processo criminale in commento.

Anche in merito ai **mezzi coercitivi** utilizzati la rispondenza tra i diversi livelli normativi risulta particolarmente elevata. Essa emerge non soltanto dalla pedissequa trasposizione degli

strumenti coercitivi dell'altrui volontà ma anche, e forse soprattutto, dall'assoluta irrilevanza dei mezzi coercitivi nella tratta di minori che, tanto a livello domestico quanto a livello europeo, viene sanzionata a prescindere dalla sussistenza della coercizione della volontà della vittima. Ma il dato maggiormente interessante, vista l'assoluta innovatività dello strumento europeo sul punto, si ha in merito al **fine illecito** perseguito. Difatti, nell'ordinamento portoghese si ritrova la formula ampia e generale dello sfruttamento di attività illecite, che costituisce caratteristica tipica della direttiva, assente negli altri strumenti internazionali rilevanti.

Tale peculiarità ha destato non poche perplessità nella dottrina portoghese, che si è interrogata circa la legittimità della suesposta soluzione con i principi generali regolatori il diritto penale domandandosi, più nello specifico, se tale conclusione normativa fosse effettivamente coerente con il principio di legalità. Data infatti l'assoluta eterogeneità delle condotte descritte e sanzionate dalla norma, secondo quest'impostazione dottrinale², centrale diverrebbe nell'articolo in commento il fine illecito perseguito che configurerebbe una vera e propria esigenza di strumentalizzazione della persona ed un'ipotesi di significativa aggressione alla sfera di libertà della vittima.

La centralità in commento verrebbe però meno in presenza di un fine illecito assolutamente vago e dai contorni indefiniti, com'è oggi nel panorama portoghese, poiché il delitto di tratta verrebbe in tal modo ad approssimarsi ad un delitto di attentato

² A.M.RODRIGUES, *O crime do tráfico de seres humanos à luz do princípio da legalidade*, in *Conferência internacional 18 de outubro dia europeu contra o tráfico de seres humanos*, livro de atas, Coimbra, 2017, p. 27 s.

alla libertà personale del singolo, accostandosi, se non sovrapponendosi, al vicino crimine di schiavitù.

Come già anticipato, l'ordinamento portoghese riserva, in conformità con quanto stabilito delle norme internazionali sull'argomento, alla tratta di minori (co. 2 e 3 art. 160 c.p.) una disciplina peculiare, in accordo alla quale il delitto di traffico di persone sussiste, se realizzato contro minore, anche in assenza di uno dei mezzi coercitivi sopra richiamati. La presenza degli stessi costituisce, nell'ipotesi in commento, specifica circostanza aggravante (co. 3 art. 160 c.p.).

L'art. 160 c.p. non si limita però soltanto a sanzionare il fenomeno della tratta, nelle sue diverse forme di tratta di adulti e di minori, ma punisce espressamente tutta una serie di illeciti ad essa correlati.

Il primo tra essi è l'alienazione di minore, sanzionato dal comma 5 dell'art. 160 c.p. Tale fattispecie sanziona la condotta di chi, dietro pagamento o altra contropartita, **offre, consegna, richiede o accetta** un minore, o ancora **ottiene o presta il consenso** alla sua adozione. Non si sanziona quindi l'effettivo compimento del negozio ma altresì la fase preparatoria, purché però sussista una remunerazione o un vantaggio di diverso tipo.

Nella medesima ottica di estensione della punibilità, il comma successivo prevede invece l'ipotesi di utilizzazione della vittima di traffico che si concretizza nell'**approffittarsi del corpo**, delle **capacità intellettuali** o degli **organi della vittima**. Tale ipotesi sanziona non chi gestisce lo sfruttamento sessuale, lavorativo o del commercio di organi, ma piuttosto chi, non avendo concorso nella realizzazione dell'ipotesi base, divenga singolo utilizzatore della prestazione pur essendo a conoscenza del peculiare stato della vittima. L'ipotesi in commento, contenendo un'espressa clausola di sussidiarietà, troverà applicazione solo in assenza di un delitto più grave.

Infine, il comma 7 incrimina la mera sottrazione di documenti alla vittima di tratta, punendo la condotta di chi **trattiene, nasconde, danneggia o distrugge** i documenti di riconoscimento o di viaggio di una vittima di tratta.

L'ordinamento portoghese non si limita però a sanzionare le molteplici condotte illecite che attengono al variegato procedimento criminale della tratta di persone, ma interviene con vigore anche nei mercati illeciti di destinazione. Sul punto, l'azione di contrasto si concentra prevalentemente su tre norme del codice penale, espressive di un diverso disvalore, l'art. 159 (Schiavitù - *Escravidão*), l'art. 169ⁱⁱⁱ (Sfruttamento della prostituzione - *Lenocínio*) e il 144^{iv} (lesioni personali gravi - *Ofensa à integridade física grave*).

Il delitto di schiavitù costituisce la classica espressione della progressione criminosa del reato di tratta e, nell'ordinamento portoghese, è strutturato secondo una conformazione assolutamente libera ed indeterminata. La norma sanziona la condotta di chi **riduce** altri in condizione di schiavitù, o **vende, cede** o **acquista** chi si trova in quello stato. Lo stato di schiavitù viene ricondotto all'esercizio dei poteri inerenti al diritto di proprietà con corrispettivo annichilimento della libera determinazione del singolo. Si riportano usualmente a tale situazione le condizioni di sfruttamento sessuale dove la vittima non ha alcun margine di autodeterminazione e quindi non può scegliere quali e quanti clienti incontrare, e non ha alcun diritto sulle controprestazioni ricevute. Se questi due requisiti non ricorrono saremo in presenza del delitto di sfruttamento della prostituzione.

Similmente il discrimine tra lo sfruttamento di estrazione di organi che ricade nel 159 c.p. e le lesioni personali gravi si rinviene nella finalità della condotta: se la vittima è comprata, ceduta o acquisita al fine di estrarre i suoi organi, rendendola

quindi mero oggetto, saremo in presenza del più grave delitto di schiavitù; altrimenti del reato di cui all'art. 144 c.p.³

In ultimo, preme precisare come la responsabilità penale per il delitto di tratta non sia limitata alle sole persone fisiche, estendendosi grazie al disposto dell'art. 11 c.p. anche alle **persone giuridiche**, le quali possono essere chiamate a rispondere penalmente del delitto di tratta, oltre che di altri illeciti espressamente elencati dall'art. 11 c.p., nel caso in cui una persona fisica, facente parte dell'ente, realizzi, o concorra a realizzare, l'illecito in nome e nell'interesse della società.

6. *Profili sanzionatori*

Ad un così articolato sistema di fattispecie astratte corrisponde un altrettanto differenziato apparato sanzionatorio, che si struttura secondo la chiave della lesività della singola condotta, trovando il suo apice nell'ipotesi di reato di cui all'art. 159 c.p. Il delitto di schiavitù è sanzionato con la pena della reclusione compresa tra i 5 e i 15 anni, mentre l'ipotesi base di tratta (sia essa di adulti o di minori) conosce una cornice edittale inclusa tra i 3 e i 10 anni. A questa pena l'art. 160 co 3 c.p. sostituisce la reclusione dai 3 ai 12 anni nel caso in cui la vittima sia un minore e siano stati adoperati i mezzi coercitivi di cui al primo comma, o l'attività sia svolta in modo professionale o con scopo di lucro.

Le sanzioni previste dalle ipotesi base sono oggetto di incremento in presenza di una delle circostanze aggravanti ad

³ Sui rapporti con le altre figure delittuose del delitto di cui all'art. 159 del codice penale portoghese si rimanda a P.P. DE ALBUQUERQUE, *Comentário do Código Penal*, Lisbona, 2015, p. 625.

effetto comune (1/3) contenute al comma 4 dell'art. 160 c.p. Tra queste vi rientra l'aver agito nel contesto di un'associazione criminale, aver causato un danno particolarmente grave alla vittima, e ancora l'aver agito nella qualità di pubblico ufficiale.

Preme precisare come sia il delitto di cui all'art. 159 c.p. sia il reato di tratta disciplinato dalla disposizione successiva si ritengono consumati in presenza di un solo soggetto passivo; con la conseguenza che una pluralità di vittime comporterà un concorso effettivo di reati. Se invece, il medesimo soggetto realizza sia la condotta di tratta sia il reato di schiavitù quest'ultimo, in quanto più grave, assorbirà il primo. Principio di assorbimento che troverà applicazione anche nel concorso tra lenocinio e tratta ma in questo caso, vista la qualità di reato più grave del traffico di persone, si applicherà l'art. 160 c.p.

Il lenocinio, infatti, è sanzionato con la reclusione compresa tra i 6 mesi e i 5 anni nella sua fattispecie base, e da 1 a 8 anni nell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 169 c.p.

Per concludere l'analisi del quadro sanzionatorio, si riporta come le altre fattispecie di cui all'art. 160 c.p., comprendenti condotte attinenti al procedimento di tratta ma da esso differenti, sono sanzionate con pene notevolmente inferiori. I reati di alienazione di minore e di utilizzo della vittima di tratta sono puniti entrambi con la reclusione compresa tra 1 e 5 anni, mentre la sottrazione di documenti con la pena fino a 3 anni di reclusione.

Particolarmente articolato anche il sistema di sanzioni previsto per le persone collettive all'art. 90-A del codice penale. Oltre alle pene principali della multa o della dissoluzione, sono infatti previste diverse misure accessorie che vanno dalla chiusura dello stabilimento sino all'ingiunzione giudiziaria, comprendendo anche l'interdizione dell'attività.

7. *La tutela delle vittime*

Il legislatore portoghese si è mostrato particolarmente sensibile alle istanze internazionali non soltanto in merito alla criminalizzazione del fenomeno delittuoso, ma anche in relazione alla problematica questione della tutela e dell'assistenza alle vittime di tratta. Prima però di delineare brevemente il quadro normativo nazionale sul tema, preme soffermarsi sulla disciplina di cui all'art. 8 della Direttiva e sulla sua parziale implementazione nel contesto portoghese. La disposizione europea sancisce **l'irresponsabilità penale delle vittime di tratta** per i reati commessi a seguito del loro sfruttamento, riconoscendo agli Stati ampio margine di discrezionalità nel perseguire tale obiettivo. L'ordinamento portoghese ha scelto di non intervenire sul punto per il tramite di una clausola di non punibilità specifica, lasciando piuttosto la soluzione della questione alle cause generali di esclusione della punibilità, nello specifico al *direito de necessidade*⁴ e all'*estado de necessidade desculpantes*; la cui applicazione potrebbe però

⁴ L'art. 34 c.p. prevede che:

Não é ilícito o facto praticado como meio adequado para afastar um perigo actual que ameace interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro, quando se verificarem os seguintes requisitos:

a) *Não ter sido voluntariamente criada pelo agente a situação de perigo, salvo tratando-se de proteger o interesse de terceiro;*

b) *Haver sensível superioridade do interesse a salvar guardar relativamente ao interesse sacrificado; e*

c) *Ser razoável impor ao lesado o sacrifício do seu interesse em atenção à natureza ou ao valor do interesse ameaçado.*

⁵ Art. 35 c.p.

1 - Age sem culpa quem praticar um facto ilícito adequado a afastar um perigo actual, e não removível de outro modo, que ameace a vida, a integridade física, a honra ou a liberdade do agente ou de terceiro, quando

essere spesso limitata per carenza dei relativi presupposti applicativi⁶.

Maggiormente coerente risulta invece l'ordinamento nazionale con gli **obblighi di assistenza e tutela** alle vittime previsti dagli artt. 11 e s. della Direttiva.

La rispondenza dei diversi piani normativi si coglie con ancor più chiarezza se si osserva la legislazione interna non staticamente ma nella sua evoluzione temporale.

L'ordinamento portoghese, infatti, pur conoscendo già dal 2007 strumenti di sostegno alle vittime di tratta, quali ad esempio l'autorizzazione alla residenza, è intervenuto ampliando le prerogative della vittima prima nel 2012 e poi nel 2015. A seguito delle novelle indicate, alla vittima di tratta in Portogallo viene riconosciuta una tutela a tutto tondo, non necessariamente legata al procedimento penale e alla collaborazione della vittima nello stesso, capace di assicurare al soggetto passivo del reato un sostegno precedente, concomitante e successivo allo svolgimento dell'azione penale. Il quadro normativo è particolarmente composito⁷. In merito

não for razoável exigir-lhe, segundo as circunstâncias do caso, comportamento diferente.

2 - Se o perigo ameaçar interesses jurídicos diferentes dos referidos no número anterior, e se verificarem os restantes pressupostos ali mencionados, pode a pena ser especialmente atenuada ou, excepcionalmente, o agente ser dispensado de pena.

⁶ Si potrebbe infatti dubitare in alcuni ipotesi della sussistenza della sensibile superiorità dell'interesse da proteggere necessaria per il *direito de necessidade*, o della situazione attuale e concreta di inesigibilità richiesta dall'art. 35 c.p.; sul punto si rimanda a P. CAEIRO, *Some victims are better than others*, in *Conferência internacional 18 de outubro*, op. cit., p. 47 s.

⁷ Sul ruolo e sulla tutela della vittima di tratta nel panorama portoghese si rimanda, tra gli altri, a M. JOAO GUIA, *O novo estado da vítima em Portugal. Sujeito ou enfeite do processo penal português*, in *Conpedi Law Review*, 2016, p. 147 s.; C. SANTOS, *Pessoas tratadas como nao Pessoas e o desafio*

all'assistenza e al sostegno in seno al processo ci si limita a segnalare la legge n. 130/2015 che, da una parte, ha aggiunto l'articolo 67-A al codice di procedura penale, che riconosce alla vittima vero e proprio ruolo di soggetto del processo e individua la categoria della vittima particolarmente vulnerabile⁸, dall'altra, ha introdotto nel sistema portoghese un'ampia ed efficace tutela per il tramite del c.d. *Estatuto da Vítima*.

Sul versante della tutela extraprocessuale, punto di riferimento normativo è la legge n. 23/2007, così come modificata dalla l. n. 29/2012. L'intera sottosezione V del Capitolo VI (Artt. 109 – 115) è dedicata all'autorizzazione di residenza per le vittime di tratta, e prevede la possibilità di rilasciare l'autorizzazione in questione, a seguito di un adeguato periodo di riflessione, anche in assenza di collaborazione nel relativo processo penale a carico dei soggetti attivi, ed individuando una serie di diritti di assistenza e sostegno antecedenti alla concessione del permesso, oltreché una tutela rafforzata per le vittime minorenni. Tale forma di protezione extraprocessuale rappresenta uno dei maggiori punti di contatto tra i fenomeni criminali della tratta e del favoreggiamento, poiché la disciplina speciale dettata dagli artt. 109 – 115 RJEPSAE non costituisce peculiarità tipica delle sole vittime di tratta, ma viene estesa dal legislatore portoghese, nell'ottica di una plurioffensività del reato di favoreggiamento dell'immigrazione, altresì alle vittime dell'immigrazione

que rapresentam para a justicia penal, in Conferência internacional 18 de outubro, op. cit., p. 93 e s.

⁸ “*Vítima especialmente vulnerável, a vítima cuja especial fragilidade resulte, nomeadamente, da sua idade, do seu estado de saúde ou de deficiência, bem como do facto de o tipo, o grau e a duração da vitimização haver resultado em lesões com consequências graves no seu equilíbrio psicológico ou nas condições da sua integração social*”.

irregolare che possono quindi usufruire delle medesime forme di tutela e sostegno extraprocessuale.

8. *I rapporti con il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina*

L'ordinamento portoghese ha da sempre disciplinato le ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di tratta di persone in modo differente. Tale diversificazione emerge già dalla collocazione sistematica delle due norme, poste, l'una (la tratta) all'interno del codice penale tra i delitti contro la libertà personale, l'altra (il favoreggiamento) tra le disposizioni penali dettate in seno alla normativa sul *regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional* (RJEPSAE).

È chiara quindi la dissimile oggettività giuridica delle due fattispecie, che tutelano beni tra loro profondamente diversi. Mentre, infatti, la disposizione sulla tratta di esseri umani ha come scopo primario la protezione della libertà del singolo e della sua dignità⁹, profondamente lesa nel fenomeno del *trafficking* dove la vittima viene ridotta ad una condizione non molto dissimile dallo stato servile, la fattispecie di *auxílio à imigração ilegal* tutela per converso l'interesse statale al controllo dei flussi migratori. In tal modo si riconosce come legittimo il potere dello Stato di regolare l'ingresso, la permanenza e l'uscita dal proprio territorio degli stranieri come mezzo necessario per garantire interessi comuni rilevanti quali

⁹ Sul punto, nella dottrina portoghese, PEDRO VAZ PATTO, *O crime de tráfico de pessoas no Código penal revisto*, in *Rev. do CEJ*, 2008, p. 180 s.

la sicurezza, la stabilità del mercato del lavoro ed in generale l'equilibrio economico e sociale della comunità di riferimento.

La appena accennata distinzione è però nel corso degli anni andata sfumando, giungendo oggi ad una legislazione che, pur presentandosi ancora dotata di un elevato grado di differenziazione, mostra considerevoli profili di convergenza tra i diversi illeciti. Ed infatti, a seguito dei numerosi interventi normativi, la disciplina in materia di favoreggiamento ha acquisito contorni più complessi, ampliando l'ambito di tutela sino a ricomprendere nello stesso l'integrità psicofisica del migrante, avvicinando in tal modo le due fattispecie dal punto di vista del bene giuridico tutelato¹⁰. L'accostamento tra il migrante e la vittima di tratta è reso ancora più palese dall'art. 109 della Lei n. 23/2007, che assicura, come si è indicato in precedenza, la medesima forma di tutela extraprocessuale ad entrambi i soggetti.

Preme però precisare come ancor oggi, nonostante la legislazione portoghese sembri aver preso coscienza della zona griglia che caratterizza il confine tra i due fenomeni delittuosi, nell'ordinamento lusitano persista una ferma distinzione (almeno a livello astratto) tra i due fenomeni.

Per quanto concerne il concorso effettivo tra i due reati, la soluzione varia al mutare del riconoscimento dell'oggettività giuridica del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Se, infatti, si accoglie la teoria che individua come bene giuridico tutelato dal favoreggiamento l'interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori, la soluzione non potrà che consistere nel concorso effettivo tra i due reati. Per converso, valorizzando la dimensione della dignità del singolo in seno al reato di favoreggiamento dovrà necessariamente convenirsi per

¹⁰ Sul punto si rimanda alla nota n. 1.

I REPORT *NESMES*- LA TRATTA DI ESSERI UMANI.

un assorbimento di quest'ultimo nel più grave reato di tratta di persone.

9. Appendice normativa

i

Art. 160 C.p. Tráfico de pessoas

1 - Quem oferecer, entregar, recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou acolher pessoa para fins de exploração, incluindo a exploração sexual, a exploração do trabalho, a mendicância, a escravidão, a extração de órgãos ou a exploração de outras atividades criminosas:

a) Por meio de violência, rapto ou ameaça grave;

b) Através de ardil ou manobra fraudulenta;

c) Com abuso de autoridade resultante de uma relação de dependência hierárquica, econômica, de trabalho ou familiar;

d) Aproveitando-se de incapacidade psíquica ou de situação de especial vulnerabilidade da vítima ou

e) Mediante a obtenção do consentimento da pessoa que tem o controle sobre a vítima; é punido com pena de prisão de três a dez anos.

2 - A mesma pena é aplicada a quem, por qualquer meio,

Art. 160 C.p. Trata di persone

1 - Chiunque offre, consegna, recluta, attrae, accetta, trasporta, dà alloggio o accoglie persona al fine di sfruttamento, incluso lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento lavorativo, l'accattonaggio, la schiavitù, l'estrazione di organi o sfruttamento in altre attività criminali:

a) Per mezzo di violenza, rapto o grave minaccia;

b) Attraverso l'inganno o mezzo fraudolento;

c) Con abuso di autorità derivante da una relazione di dipendenza gerarchica, economica, di lavoro o familiare;

d) Approfittando dell'incapacità psichica o della situazione di particolare vulnerabilità della vittima o

e) Mediante l'ottenimento del consenso della persona che ha il controllo della vittima;

è punito con la pena della reclusione da 3 a 10 anni.

2 - La medesima pena si applica a chi, con qualsiasi mezzo, recluta, invoglia, trasporta,

I REPORT NEMES- LA TRATTA DI ESSERI UMANI.

recrutar, aliciar, transportar, proceder ao alojamento ou acolhimento de menor, ou o entregar, oferecer ou aceitar, para fins de exploração, incluindo a exploração sexual, a exploração do trabalho, a mendicidade, a escravidão, a extração de órgãos, a adoção ou a exploração de outras atividades criminosas.

3 - No caso previsto no número anterior, se o agente utilizar qualquer dos meios previstos nas alíneas do n.º 1 ou actuar profissionalmente ou com intenção lucrativa, é punido com pena de prisão de três a doze anos.

4 - As penas previstas nos números anteriores são agravadas de um terço, nos seus limites mínimo e máximo, se a conduta neles referida:

- a) Tiver colocado em perigo a vida da vítima;*
- b) Tiver sido cometida com especial violência ou tenha causado à vítima danos particularmente graves;*
- c) Tiver sido cometida por um funcionário no exercício das suas funções;*
- d) Tiver sido cometida no quadro de uma associação criminosa; ou*
- e) Tiver como resultado o suicídio da vítima.*

procura l'alloggio o accoglie un minore, o consegna, offre o accetta, al fine di sfruttamento, incluso lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento lavorativo, l'accattonaggio, la schiavitù, l'estrazione di organi o sfruttamento in altre attività criminali.

3 – Nel caso previsto dal numero precedente, se l'agente utilizza qualcuno dei mezzi previsti dal primo comma o agisce professionalmente o con fine di trarne profitto, è punito con la reclusione da 3 a 12 anni.

4 – Le pene previste nei commi precedenti sono aggravate di un terzo, se la condotta:

- a) Ha esposto a pericolo la vita della vittima;*
- b) È stata commessa con particolare violenza o ha causato alla vittima danni particolarmente gravi;*
- c) È stata commessa da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;*
- d) È stata commessa nell'ambito dell'attività di un'associazione criminale; o*
- e) Ha come risultato il suicidio della vittima.*

5 – Chiunque, mediante pagamento o altra prestazione, offre, consegna, sollecita o accetta un minore, o ottiene o presta il consenso alla sua

5 - *Quem, mediante pagamento ou outra contrapartida, oferecer, entregar, solicitar ou aceitar menor, ou obtiver ou prestar consentimento na sua adoção, é punido com pena de prisão de um a cinco anos.*

6 - *Quem, tendo conhecimento da prática de crime previsto nos n.os 1 e 2, utilizar os serviços ou órgãos da vítima é punido com pena de prisão de um a cinco anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal.*

7 - *Quem retiver, ocultar, danificar ou destruir documentos de identificação ou de viagem de pessoa vítima de crime previsto nos n.os 1 e 2 é punido com pena de prisão até três anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal.*

8 - *O consentimento da vítima dos crimes previstos nos números anteriores não exclui em caso algum a ilicitude do facto.*

adozione è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

6 – *Chiunque, essendo a conoscenza del reato di cui ai commi 1 e 2, utilizza i servizi o gli organi della vittima è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.*

7 – *Chiunque, consegna, occulta, danneggia o distrugge documenti di identificazione o di viaggio della vittima del delitto di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione fino a 3 anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato..*

8 – *Il consenso della vittima dei crimini previsti dai commi precedenti non esclude in nessun caso l'illiceità della condotta*

ii

Art. 159 C.p. Escravidão

Quem:

- a) *Reduzir outra pessoa ao estado ou à condição de escravo; ou*
- b) *Alienar, ceder ou adquirir*

Art. 159 C.p. Schiavitù

Chiunque:

- a) *Riduce altri in stato o condizione di schiavo; o*

pessoa ou dela se apossar com a intenção de a manter na situação prevista na alínea anterior; é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos.

b) Aliena, cede o acquisisce persona al fine di mantenerla nella situazione prevista dall'alinea precedente; è punito con la pena della reclusione da 5 a 15 anni.

iii

Art. 169 C.p. Lenocínio

1 - Quem, profissionalmente ou com intenção lucrativa, fomentar, favorecer ou facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição é punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos.

2 - Se o agente cometer o crime previsto no número anterior:

a) Por meio de violência ou ameaça grave;

b) Através de ardil ou manobra fraudulenta;

c) Com abuso de autoridade resultante de uma relação familiar, de tutela ou curatela, ou de dependência hierárquica, económica ou de trabalho; ou

d) Aproveitando-se de incapacidade psíquica ou de situação de especial vulnerabilidade da vítima; é punido com pena de prisão de um a oito anos.

Art. 169 C.p. Sfruttamento della prostituzione

1-Chiunque, professionalmente o con fine di profitto,

promuove, favorisce o facilita l'esercizio della prostituzione di altri è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

2- se l'agente realizza il reato previsto dal comma precedente:

a) Con violenza o minaccia grave; o

b) con inganno o mezzo fraudolento;

c) con abuso di autorità derivante da una relazione familiare, di tutela o di curatela, o di dipendenza gerarchica, economica o lavorativa; o

d) approfittandosi dell'incapacità psichica o della situazione di particolare vulnerabilità della vittima;

è punito con la reclusione da 1 a 8 anni.

iv

Art. 144 C.p. Ofensa à integridade física grave

Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa de forma a:

- a) Privá-lo de importante órgão ou membro, ou a desfigurá-lo grave e permanentemente;*
 - b) Tirar-lhe ou afectar-lhe, de maneira grave, a capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, de procriação ou de fruição sexual, ou a possibilidade de utilizar o corpo, os sentidos ou a linguagem;*
 - c) Provocar-lhe doença particularmente dolorosa ou permanente, ou anomalia psíquica grave ou incurável; ou*
 - d) Provocar-lhe perigo para a vida;*
- é punido com pena de prisão de dois a dez anos.*

Art. 144 C.p. Offesa grave all'integrità fisica

Chiunque offende il corpo o la salute di un'altra persona in modo da

- a) privarlo di un organo importante o di un arto, o sfigurarlo gravemente e permanentemente;*
 - b) privarlo o influire gravemente sulla sua capacità lavorativa, le sue capacità intellettive, di procreazione e di godimento sessuale, o sulla possibilità di utilizzare il corpo, i sensi o il linguaggio;*
 - c) provocare malattia particolarmente dolorosa o permanente, o anomalia psichica grave o incurabile; o*
 - d) provocare un pericolo per la sua vita;*
- è punito con la reclusione da 2 a 10 anni.*